



AUTORIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN SEDE EXTRAOSPEDALIERA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI EMERGENZA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO

allegato alla DGR n°185 del 19/02/2014 che recepisce la Legge n.120 del 3/04/2011, il DM 18 marzo 2011 e le linee di indirizzo del 16 maggio 2014

PREMESSA

Con una serie di leggi lo Stato Italiano (inteso come Ministero della Salute) ha inteso mettere ordine nello specifico argomento, stabilendo in primis la parte relativa alla Formazione e su chi la debba fare.

La formazione per l'autorizzazione all'uso del DAE, per quanto attiene il contenuto della DGR richiamata, ha valenza esclusivamente per il personale sanitario non medico e laici in sede extraospedaliera.

L'autorizzazione all'uso del DAE non è necessaria per il personale sanitario medico: esso infatti è chiamato ad utilizzarlo se ne avesse disponibilità.

Viene inoltre introdotto il termine di "autorizzazione"; quindi l'utilizzo del DAE viene legato ad un "titolo abilitante".

Viene stabilito che deve essere istituito un albo delle persone autorizzate, dei DAE installati, degli eventi in cui sia stato utilizzato.

Si tratta evidentemente di una gestione "complessa" che comporta un lavoro amministrativo-organizzativo tanto più imponente quanto più si intenda diffondere l'utilizzo del DAE. Il corso di Rianimazione Cardiopolmonare di base e di defibrillazione precoce (BLSD) è l'unico corso per cui lo Stato ha previsto, ed espressamente ne richiede, una specifica autorizzazione, in linea con quanto previsto dalla Legge n.120 del 3/04/2001.

L'accreditamento del Centro di Formazione consiste quindi nell'iscrizione in un Albo regionale che consente di somministrare, certificandoli, corsi di formazione propedeutici al rilascio di un'autorizzazione. La competenza autorizzativa è stata disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale.

La Regione Puglia con questo documento esercita la potestà autorizzativa attraverso le Centrali Operative del 118, in linea con quanto previsto dalla DGR n.185 del 19/02/2014.

Il documento di indirizzo del Ministero della Salute del 20/5/2014, firmato dal Direttore Generale del Dipartimento della Programmazione dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, riafferma questa direttiva generale.

LA NORMATIVA NAZIONALE- BREVE EXCURSUS:

- Legge n.120 del 3/04/2001;
- Accordo Stato-Regioni del 2003, su applicazione della Legge 120/2001 sopracitata, che definisce i seguenti elementi:
 - i contenuti formativi (sovrapponibili ai corsi BLSD),
 - il responsabile della formazione è un medico che si avvale di “istruttori qualificati”;

L'Accordo stabilisce altresì che le regioni definiscono i programmi formativi e accreditano i formatori e che alla fine del corso si svolge un esame pratico.

- Legge 23/2/2006 (detta “mille proroghe”)- All'art. 39-viciesquater si estende la possibilità di effettuare formazione alle “organizzazioni medico scientifiche senza scopo di lucro, .. agli enti (di rilievo nazionale) operanti nel settore dell'emergenza sanitaria ... “
- Decreto ministeriale del 18/3/2011- Affida la realizzazione dei corsi a: Centrali 118, Strutture del SSR con centri di formazione accreditati, Università, Ordini professionali sanitari, Croce Rossa italiana; Associazioni volontariato operanti nel settore, Enti pubblici operanti nel settore della sicurezza. Altri enti con adeguata rete formativa

La DGR n°185 del 19.02.2014 della Regione Puglia, recependo tutte le Leggi richiamate, stabilisce le regole per quanti intendono operare, nell'ambito specifico, nel territorio regionale.

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL CORSO: COMPITI DEI CENTRI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

- 1) Comunicazione al Comitato Tecnico per l'Emergenza Urgenza della Regione Puglia dell'attivazione del corso BLSD, comprendente data, orario, nominativo del Direttore del Corso, N° di allievi, sede del Corso(**Allegato A**). La comunicazione, tramite pec al seguente indirizzo formazioneinsanita@pec.rupar.puglia.it, deve pervenire almeno quindici giorni

prima della data del Corso per permettere l'accesso per eventuale verifica da parte dei componenti del Comitato tecnico regionale o di delegati.

DOPO L'ESECUZIONE DEL CORSO: COMPITI DEI CENTRI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

- 2) Richiesta da parte del Centro di Formazione Accreditato alla Centrale Operativa competente per territorio dell'elenco dei partecipanti al Corso BLS/D dichiarati BLS/D esecutori per i quali si chiede autorizzazione a Uso del DAE (**Allegato B1**).

oppure

- 3) Richiesta da parte del singolo partecipante alla Centrale Operativa competente per l'autorizzazione ad uso del DAE in alternativa alla richiesta cumulativa presentata dal Centro di Formazione Accreditato (**Allegato B2**)

L'elenco servirà inoltre per implementare il data base dei BLS/D Esecutori

COMPITI DELLE CENTRALI OPERATIVE

- censimento dei DAE nel territorio di competenza
- N. corsi di formazione effettuati per operatori sanitari non medici e laici
- N. corsi effettuati per laici
- N. corsi retraining
- N. allievi addestrati, abilitati ed autorizzati (data base completo)
- N. eventi accaduti
- N. arresti cardiaci
- N. ROSC
- Progetti PAD
- Eventuale verifica ispettiva nella sede di svolgimento del corso da parte del Direttore della Centrale Operativa 118 o un suo
- Rilascio Autorizzazione ad Uso del DAE (**Allegato C**)

PROVE DI VERIFICA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'uso del Defibrillatore Semiautomatico è nominativa ed è concessa dalla Regione Puglia attraverso la Centrale Operativa 118 competente per territorio. La durata del documento autorizzativo è di dodici mesi.

Prevede la valutazione degli allievi certificati BLSD Esecutori esclusivamente dai Centri di Formazione Accreditati, da parte di un Gruppo di Verifica, con una prova pratica che comporti, a partire dallo studio di un caso simulato, il riconoscimento di un arresto cardio circolatorio, la messa in atto dei metodi di rianimazione di base in accordo con le Linee Guida riconosciute dalle Organizzazioni Scientifiche, il ricorso al DAE, la scarica di una defibrillazione ed eventualmente lo studio delle reazioni dell'operatore dinanzi ad una simulata anomalia di funzionamento.

Il Gruppo di Verifica è composto dal Direttore o suo delegato e da un istruttore della Centrale Operativa 118.

Può essere presente un istruttore del centro di Formazione accreditato che ha effettuato il corso di formazione e che ha rilasciato la certificazione di BLSD Esecutore. L'attestato di autorizzazione recherà l'intestazione della Regione Puglia e della Centrale Operativa 118, e la firma del Direttore della Centrale Operativa.